

Rep. n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E ATER FONDAZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA E COORDINATA DELLE ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO, DI OGNI GENERE, STAGIONI 2025-2026/ 2029-2030

Nell'anno 2025, il giorno xx, del mese di xxxxx, con la presente scrittura privata firmata digitalmente avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art.1372 del Codice Civile,

TRA

Comune di Russi con sede in Russi – piazza Farini 1 Codice Fiscale e Partita IVA 00246880397 (di seguito solo “Comune”), rappresentato da Dr.ssa Domenicali Marcella nata a Ravenna (RA) il 01/08/1973 in qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sport a ciò autorizzata con provvedimento prot. n. 20274 del 30/12/2024;

E

ATER Fondazione, avente sede legale in Via P. Giardini, n. 466/G, 41124 Modena, C.F. e P. IVA 00375630365, nella persona del Presidente e rappresentante legale Dott. Natalino Mingrone, nato a Bologna il 21/12/1958, come da nomina deliberata dal Consiglio Generale della Fondazione in data 22/06/2023 (di seguito anche solo “ATER”)

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che, all’articolo 15, comma 1, stabilisce che: “le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e, al comma 2- bis, prevede che “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) il quale, all’articolo 7, comma 4 stabilisce che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti

concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'Accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ con la quale l'Ente stabilisce di assegnare ad ATER Fondazione la gestione congiunta e coordinata delle attività teatrali e di spettacolo, di ogni genere, per le stagioni 2025-2026/2029-2030;
- la determina n. xxxx del xx.xx.xxxx con la quale l'Ente ha dato seguito alla deliberazione di Consiglio Comunale e impegnato le somme dovute ad ATER per l'esecuzione della convenzione in oggetto;

PREMESSO CHE:

- ATER Fondazione, nata dalla trasformazione di ATER Associazione Teatrale Emilia-Romagna, è un circuito regionale multidisciplinare, riconosciuto dal MiC, già MIBACT, con Decreto ministeriale del 1° luglio 2014, che si occupa, a nome dell'art. 3 dello Statuto, della promozione e diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su tutto il territorio regionale, divenendo interlocutore istituzionale che svolge attività di interesse pubblico;
- ATER opera quale amministrazione aggiudicatrice, per conto dei propri soci, e perciò è tenuta al rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni, ispirando la propria condotta ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione;
- ATER Fondazione ha saputo costantemente garantire non soltanto un'offerta culturale ampia, ma anche di alto livello qualitativo, provvedendo altresì alla contestuale gestione di tutte le procedure amministrative preliminari e conseguenti ad attività teatrali e di spettacolo dal vivo in genere e alla gestione degli spazi fisici di spettacolo, sia quelli espressamente deputati sia quelli appositamente individuati nel contesto urbano con una indubbia ottimizzazione degli interventi e una maggiore efficacia degli stessi;

- le competenze della Fondazione sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale della Regione Emilia-Romagna;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26 settembre 2019 il Comune di Russi deliberava di aderire, in qualità di Socio, ad ATER Fondazione;
- gli Enti locali partecipano, per quanto di propria competenza, in forma diretta o convenzionata alla promozione e allo sviluppo del teatro e ne favoriscono la diffusione;
- il Comune è proprietario del "Teatro Comunale" sito a Russi in Via Cavour 10;
- il Comune riconosce da sempre la cultura come fattore di coinvolgimento sociale di sviluppo economico del territorio ed intende, quindi, promuovere espressioni artistiche e forme di spettacolo dal vivo, valorizzare le realtà territoriali e le iniziative culturali;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti hanno manifestato interesse a collaborare al fine di individuare per la gestione in forma congiunta e coordinata delle attività teatrali e di spettacolo, di ogni genere, che saranno messi in scena presso il Teatro Comunale, al fine di garantire alla comunità un programma artistico e culturale variegato, attento alle diverse forme artistiche, alla contaminazione dei diversi linguaggi artistici ed espressivi, al fine di favorire la formazione del pubblico e il sostegno della creatività dei giovani artisti del territorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

- lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, realmente comune ai partecipanti, che hanno concordato di perseguirlo come compito principale, secondo le finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- la cooperazione ha come scopo l'esecuzione congiunta di un compito comune, ovvero la promozione dello spettacolo e della cultura (servizio pubblico);
- i movimenti finanziari tra i Soggetti sono un mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023, sopra richiamato, il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici, come anche recentemente ribadito dall'ANAC nella delibera n. 179 del 03/05/2023, per cui l'obbligo della gara può escludersi in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

Tutto ciò visto e premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO

di regolare, coordinare e sviluppare attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

Art. 1 - PREMESSA

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – OBIETTIVO

Il presente atto disciplina i rapporti tra il Comune e ATER per la gestione in forma congiunta e coordinata delle attività teatrali e di spettacolo, di ogni genere, che saranno messi in scena presso il “Teatro Comunale” sito a Russi in via Cavour 10, con l'intendimento di conseguire un risultato comune in modo complementare e sinergico.

Il Comune di Russi mette a disposizione, per la realizzazione dell'esercizio comune della funzione pubblica oggetto del presente accordo, il suddetto immobile, completo della strumentazione e degli arredi in essi contenuti e dotato delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Gli Enti sottoscrittori si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità, rendendo disponibili le risorse di ognuno, per una completa ed integrata visione unitaria del territorio di appartenenza, nel rispetto delle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Art. 3 – DURATA

La presente Convenzione avrà durata a valere per le stagioni teatrali per le stagioni 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, fatta salva la possibilità di motivata proroga qualora si rendesse necessaria a garanzia della funzione pubblica di cui trattasi o di esplicito rinnovo.

Non è previsto il rinnovo tacito della presente Convenzione.

Art. 4 – ATTIVITA' ED IMPEGNI RECIPROCI

ATER svolgerà presso il "Teatro Comunale" programmi di spettacoli teatrali rivolti al pubblico adulto, ai ragazzi e famiglie, prove e allestimento di spettacoli, iniziative di diffusione e promozione della cultura teatrale nell'arco delle stagioni culturali.

Il Comune di Russi e ATER Fondazione condividono le scelte e le responsabilità relative al progetto artistico e organizzativo di cui al presente accordo.

ATER Fondazione provvede, in collaborazione con il Comune di Russi e in coerenza con gli indirizzi da questo definiti in termini di target, budget e finalità, all'elaborazione della proposta artistica stagionale, che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale, e a curarne la realizzazione, con proprio personale e strumenti idonei.

La proposta artistica stagionale sarà composta da n° 15 spettacoli, così articolati:

- tre spettacoli musicali;
- otto spettacoli di prosa;
- uno spettacolo di danza;
- tre spettacoli domenicali di teatro ragazzi.

ATER Fondazione gestisce tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti della stagione teatrale e degli altri spettacoli i cui prezzi verranno stabiliti di comune accordo tra le Parti, provvedendo direttamente al prelievo degli stessi.

ATER Fondazione provvede inoltre a fornire personale adeguato alle necessità di un servizio qualitativamente e funzionalmente efficace.

Compete al Comune di Russi:

- la gestione delle disponibilità del Teatro per tutte le eventuali ulteriori programmazioni, nonché per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi, fermo restando la riserva in favore di ATER Fondazione per le date riservate alla realizzazione della proposta artistica stagionale, comprensive dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio;
- la gestione dei servizi di assistenza al palcoscenico e di custodia;
- la gestione dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico;
- la gestione dei servizi di pulizia.

Per tali attività il Comune si avvale di proprio personale dipendente o di ditte incaricate.

Saranno altresì introitati dal Comune di Russi i pagamenti da parte di terzi per l'utilizzo del Teatro.

Non sono oggetto della presente convenzione l'eventuale attività estiva e/o altra progettualità specifica e ad oggi non prevedibile, che potranno essere oggetto di apposito e separato accordo e relativo impegno di spesa da parte del Comune di Russi .

Art. 5 – ONERI A CARICO DI ATER FONDAZIONE

Sono a carico di ATER Fondazione:

- gli oneri per la realizzazione della proposta artistica stagionale (rapporti contrattuali con il personale e le compagnie, fornitura di personale tecnico: macchinista, fonico, elettricista abilitato, servizi di facchinaggio, montaggio e smontaggio, aiuti di palcoscenico);
- i costi per la promozione e la pubblicità del programma e dei singoli spettacoli (programma di sala, manifesti, ecc.), restando inteso che tutto il materiale promozionale dovrà riportare il logo del Comune di Russi, di ATER Fondazione e degli eventuali enti patrocinanti che dovessero essere indicati dal Comune;
- i costi relativi al Servizio di biglietteria
- gli oneri relativi a diritti d'autore e imposte SIAE, nonché le relative pratiche;
- la trasmissione al Comune dei report relativi alle presenze e ai dati degli abbonati unitamente al rendiconto di cui all'art. 7;
- le attrezzature tecniche necessarie all'allestimento dei singoli spettacoli programmati non presenti presso il Teatro;

- il rispetto delle Norme Generali di Esercizio e del Piano Generale della Sicurezza nonché la fornitura del personale occorrente per servizi tecnici specialistici;
- le attrezzature e la strumentazione di proprietà comunale dovranno essere utilizzate nel rispetto della normativa vigente provvedendo a tutti gli interventi necessari al fine di renderli perfettamente funzionanti ed in ottimo stato di utilizzo. In Teatro è presente un pianoforte in ottimo stato di funzionamento, che dovrà essere mantenuto tale, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, provvedendo alle necessarie accordature;
- gli oneri relativi alla polizza di responsabilità civile verso terzi inerenti le attività svolte, che ATER Fondazione si impegna a sottoscrivere, a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., entro la data dell'utilizzo del teatro per il primo spettacolo e mantenere in essere per tutta la durata della convenzione;
- il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e [ss.mm.ii.](#), compresi gli obblighi previsti dall'art. 26 in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche nei confronti dei rapporti con le Compagnie.

Inoltre ATER, su richiesta del Comune di Russi e compatibilmente con le proprie disponibilità, può fornire, con proprio personale, il servizio di biglietteria conto terzi, ai soggetti che ne facciano richiesta al Comune di Russi.

Art. 6 – INTROITI A FAVORE DI ATER FONDAZIONE

Tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle stagioni Teatrali, di danza e degli altri spettacoli verranno introitati da ATER Fondazione, così come i proventi derivanti da sponsorizzazioni e i contributi liberali derivanti dalle attività.

Art. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI RUSSI

Il Comune di Russi provvederà ad erogare ad ATER Fondazione un contributo annuale onnicomprensivo pari ad €. 70.000,00 destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate e sopra descritte, da liquidare in tre soluzioni e precisamente:

- Euro 30.000,00 entro il 30 novembre;
- Euro 20.000,00 entro il 28 febbraio;
- Euro 20.000,00 entro il 30 aprile.

Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della proposta artistica stagionale, dovrà essere redatto nel rispetto del principio di effettività delle stesse entro la data del 30 giugno.

I rapporti tra ATER e il Comune di Russi, con riferimento al “Risultato di Gestione” sono normati dal successivo Art. 9.

Il Comune si impegna altresì:

- a consegnare ad ATER Fondazione tutta la documentazione prodotta ed eventualmente da produrre, nel rispetto della legislazione vigente, relativamente alle strutture presenti e agli impianti attivati e funzionanti all'interno del Teatro Comunale.
- a consegnare ad ATER Fondazione il Piano Generale della Sicurezza del Teatro e le Norme di Esercizio;
- a consegnare ad ATER Fondazione il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);
- a consegnare ad ATER Fondazione copia dell'agibilità del Teatro Comunale ed il verbale della Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Ravenna redatto in data 5 aprile 2001 – prot. 633-634/2001/CTV/1° Settore; - a mettere a disposizione di ATER Fondazione l'inventario dei beni mobili presenti nel Teatro.

Sono a carico del Comune di Russi:

- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi in dotazione;
- le utenze necessarie a garantire il regolare funzionamento del teatro (energia elettrica, gas metano, acqua, utenze telefoniche);
- i servizi di: assistenza al palcoscenico e custodia, accoglienza ed assistenza al pubblico;
- i premi assicurativi degli immobili e degli arredi nonché tutte le polizze richieste ai sensi di legge;
- la conservazione o acquisizione dei requisiti necessari per il rilascio, da parte delle competenti autorità di vigilanza, del certificato di agibilità del teatro;
- le certificazioni, i collaudi e, ove necessario, le indicazioni di carico massimo ammissibile di tutte le strutture presenti ed in uso in teatro;
- la messa a disposizione, all'interno del Teatro, di un locale ad uso ufficio fornito di rete telefonica e telematica per tutta la durata della Stagione Teatrale ad uso di ATER Fondazione.

Altresì, il Comune si impegna, in caso di cessazione dell'Accordo con ATER e successiva gestione del Teatro Comunale con diverso soggetto, a includere in tali procedure la clausola sociale, al fine

di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nella realizzazione delle attività teatrali, ove sia consentito dalla legislazione vigente.

Art. 8 – FORZA MAGGIORE

Sono cause di Forza Maggiore tutti gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di forza maggiore i seguenti eventi:

- guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- incidenti aerei;
- eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi;
- emergenze sanitarie regionali, nazionali o mondiali che comportino l'adozione, da parte delle autorità competenti, di provvedimenti aventi per oggetto e/o effetto la sospensione dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al precedente comma, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della convenzione, le Parti potranno sospendere l'esecuzione della presente convenzione ovvero, modificarne le condizioni secondo equità, con successivo atto.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità assoluta di adempiere alle prestazioni della presente convenzione, le Parti, oltre a quanto indicato sopra, potranno risolvere la Convenzione, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Art. 9 – RISULTATO DI GESTIONE

Il contributo accordato a ATER Fondazione è destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate, e si configura quale contributo necessario per

realizzare e quindi sostenere economicamente il costo della attività posta in essere dalla ATER Fondazione, escludendosi, di conseguenza, la realizzazione di attività a rilevanza economica dalla parte della stessa ATER Fondazione.

Qualora, in caso di maggiori incassi o minori uscite per ATER Fondazione si evidenzi un risultato economico positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER Fondazione nella successiva attività stagionale con le modalità che saranno concordate con il Comune.

Qualora, al contrario, si evidenzi un risultato economico negativo, in caso di minori incassi o di maggiori oneri per ATER Fondazione, il Comune di Russi e ATER Fondazione valuteranno congiuntamente le modalità di riequilibrio. Nell'ottica della collaborazione fra i due Enti ATER si impegna a comunicare tempestivamente, prima della conclusione della stagione teatrale, il verificarsi delle condizioni che comportino un risultato economico negativo.

Le parti si riservano di rivedere le condizioni della presente Convenzione al ricorrere di eventi tali che comportino una variazione sostanziale, in aumento o diminuzione, degli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle stagioni.

Art. 10 – SICUREZZA

In quanto proprietario dell'immobile il Comune deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda la struttura e gli impianti, provvedendo inoltre alla prevenzione incendi e alla tutela della salute.

Il Comune di Russi, avvalendosi a sua discrezione di personale interno o di incarichi esterni, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, come da normativa vigente, nell'ambito dei quali rientrano i seguenti interventi, che di seguito si elencano a titolo indicativo e non esaustivo:

- manutenzione del sistema di allarme antincendio;
- manutenzione di impianti e dispositivi antincendio fissi e mobili;
- manutenzione, verifica e monitoraggio degli impianti elettrici, di illuminazione e di illuminazione di sicurezza, nonché verifica dell'efficienza degli stessi;
- manutenzione, verifica e monitoraggio degli impianti di riscaldamento;
- manutenzione e monitoraggio dell'efficienza e dell'integrità dei sistemi di sollevamento delle attrezzature fono-illuminotecniche e relativo ripristino;
- manutenzione, verifiche e monitoraggio di ascensori e montacarichi per persone e cose;
- verifiche AUSL – INAIL periodiche secondo quanto previsto dalla legge;

- manutenzione, verifica e monitoraggio dell'efficienza ed integrità di funi, cavi, catene e graticci utilizzati nell'area di spettacolo;
- verifiche statiche sull'immobile;
- redazione ed aggiornamento dei Piani di Emergenza ed Evacuazione;
- redazione del Piano Generale della Sicurezza ai sensi del D.M. 19/08/1996 e [ss.mm.ii.](#);
- redazione, controllo e compilazione del "Registro di Prevenzione Incendi" e del "Registro dei controlli/verifiche".

Tali adempimenti fanno capo all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi.

Art. 11– UTILIZZO DEL TEATRO

Il Comune di Russi concede ad ATER Fondazione:

- l'uso gratuito del Teatro e delle sale, per le aperture previste dalla programmazione oltre le eventuali giornate di prova o allestimento;
- l'uso dei locali per biglietteria e uffici operativi presso il Teatro con relative dotazioni tecnologiche, informatiche e di connessione.

Il Comune di Russi garantisce a ATER Fondazione che i locali del Teatro Comunale saranno resi disponibili arredati e completi delle attrezzature tecniche e di scena presenti.

ATER Fondazione si impegna all'utilizzo ed alla custodia, durante le ore di attività dei teatri e degli altri luoghi, dei beni mobili e immobili presenti nelle strutture con l'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia.

In caso di danni ai locali del Teatro e ai beni in esso conservati, che dovessero essere accertati a carico di ATER Fondazione, il Comune si riserva la facoltà di esigere il relativo risarcimento.

ATER solleva il Comune da qualsiasi danno, connesso alle attività svolte dalla Fondazione, arrecato alle strutture e alle cose o a terzi.

Art. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Comune di Russi dichiara di aver letto e di prendere atto del contenuto del vigente Codice Etico di ATER Fondazione pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente e in ogni sua singola parte, impegnandosi a rispettarlo pena la risoluzione della Convenzione.

Ater dichiara di aver letto e di prendere atto del contenuto del vigente Codice di comportamento del Comune di Russi pubblicato sul sito istituzionale del Comune, avendone preso chiara, piena ed

esatta visione, globalmente e in ogni sua singola parte, impegnandosi a rispettarlo pena la risoluzione della Convenzione.

Art. 13 – SANZIONI E MODIFICHE

L'eventuale mancata prestazione, parziale o completa, da parte di ATER Fondazione, per cause a quest'ultima imputabili, delle attività dettagliate al precedente art. 4 comporta la corrispondente riduzione del contributo erogato dal Comune di Russi. In tal caso ad ATER Fondazione sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le attività effettivamente eseguite.

L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune intesa tra le Parti anche prima della scadenza, al fine di tener conto di aspetti nuovi che possano emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Tutte le modifiche dovranno avvenire per iscritto.

Art. 14 – RECESSO-RISOLUZIONE

E' facoltà di entrambe le parti disporre il recesso della presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo pec, con un preavviso minimo di 6 mesi.

Nell'ipotesi di cui sopra, il soggetto che si avvale della facoltà di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.

È inoltre facoltà di entrambe le parti risolvere la collaborazione nei seguenti casi:

- in caso di gravi e reiterate violazioni di una delle parti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, non dipendente da causa di forza maggiore.

In particolare, qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte di ATER Fondazione dovessero riguardare esclusivamente specifici adempimenti previsti nella convenzione, idonei ad essere incorporati dalle altre attività ed essere gestiti autonomamente, il Comune ha facoltà di disporre la revoca parziale della collaborazione.

In ogni caso di risoluzione e/o recesso è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute o che ATER dovrà sostenere in ragione di impegni precedentemente assunti.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Accordo.

In mancanza di composizione amichevole è competente il Foro di Ravenna.

Art. 16 – SPESE E REGISTRAZIONE

L'imposta di bollo dovuta per il presente atto è a carico di ATER. Tale imposta ammonta ad € xxx più € xx (inerenti gli allegati), per un totale di € xxx ed è stata assolta mediante versamento con modello F24 in data xxxxxxxx, protocollo telematico n xxxxxxx.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

Art. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti alla

collaborazione in oggetto. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere regolamentata con apposito atto amministrativo.

Art. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010

I pagamenti sono effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT73E0503467590000000006745 acceso presso Banco BPM SPa Filiale di Russi che ATER Fondazione ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alle attività in oggetto.

La comunicazione di conto corrente dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 19 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le parti si comunicano reciprocamente che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti prestano il reciproco consenso al trattamento, anche informatico, ed alla comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività istituzionali e di Legge correlate al presente contratto.

Art. 20 – Norme finali e interpretazione

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente disciplinante la materia, ed in particolare quella prevista dal TUEL, dal Codice civile, dalla Legge e dai Regolamenti. Il presente atto, composto di n. XX pagine a video, letto e approvato, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità. Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 del Codice civile le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole del presente contratto e di accettarle espressamente.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegato A – D.U.V.R.I.

per ATER Fondazione

Il Presidente Dott. Natalino Mingrone

per Comune di Russi

Il Resp. Area Cultura, Turismo e Sport

Dr.ssa Marcella Domenicali